



Città di Vigevano

ORDINANZA N. _____ DEL _____

ORDINANZA PER L'ESECUZIONE DI CAMPAGNA DI ESUMAZIONI ORDINARIE E LIMITAZIONE DELLA PROROGA/RINNOVO DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI E CONTESTUALE OPERAZIONE DI RIORDINO E VERIFICHE DEGLI ARCHIVI D'ANAGRAFE E CATASTO CIMITERIALI

IL SINDACO, VISTO:

- Il Regolamento di Polizia Mortuaria Nazionale DPR n. 285/1990 e s.m.i., in particolare gli artt. 49, 51, 52, 53, 63, 82, 85, 86, 88, 89, 92 e 93;
- La Legge Regionale Lombardia n. 22/2003;
- Il Regolamento Regionale Lombardia n. 6/2004 e s.m.i., in particolare gli artt. 2, 20 (di cui in particolare i commi 2, 3, 4 5 e 13), 13, 24 e 25;
- Il Regolamento Cimiteriale del Comune di Vigevano (approvato con Del. Di C.C. n. 106/1999, modificato con Del. Di C.C. n. 58/2002, modificato con Del. Di C.C. n. 69/2006, modificato con Del. Di C.C. n. 31/2007 ed infine modificato con Del. Di C.C. n. 55/2008), in particolare tutto il Titolo V e gli artt. 44, 53, 57 e 58;

CONSIDERATO:

- che nei disposti della normativa regionale L.R. n. 22/2003 e R.R. n. 6/2004 e del Regolamento Cimiteriale comunale art. 54, è in corso la redazione del Piano cimiteriale comunale, il quale nella sua fase conoscitiva ha messo in luce l'esigenza di provvedere alla rapida attuazione di una campagna di esumazioni ordinarie oltre che al riordino dell'archivio defunti e concessioni cimiteriali (catasto cimiteriale) al fine di attuare il riordino della capacità ricettiva (posti salma e posti resti ossei/ceneri) esistente;
- che attualmente non sono più disponibili colombari in quantità adeguata e che nell'immediato futuro questa situazione perdurerà in

attesa di nuove costruzioni come deriveranno dal fabbisogno che sarà contenuto nel redigendo Piano Cimiteriale cittadino;

- che si è riscontrata una conflittualità normativa tra i disposti del R.R. n. 6/2004 (rif. art. 20 commi 2 e 3 e art. 25) e il vigente Regolamento cimiteriale artt. 17, 20, 22, 36 e 37, in ordine alla facoltà di proroga di concessione cimiteriale di conseguenza si devono necessariamente modificare le regole e le prassi fin qui utilizzate per la gestione delle concessioni cimiteriali;
- che per una corretta gestione delle concessioni si deve procedere ad un aggiornamento dell'anagrafe e catasto cimiteriali, ovvero sia l'archivio anagrafico dei defunti che in particolare l'archivio anagrafico dei concessionari di loculi, ossari/cinerari e tombe privati; da tale riordino dovrà essere garantito al cittadino la esplicitazione della esatta consistenza e utilizzo della concessione in atto ai fini del riscontro delle salme ivi tumulate e/o della effettiva capacità di tumulazione di cadaveri o di sola collocazione di resti ossei e/o ceneri, porta con ciò ad identificare gli attuali aventi diritto alle concessioni ovvero i familiari "subentranti" ai concessionari originari nei casi di loro decesso nel frattempo intercorso;
- che è in elaborazione l'aggiornamento del Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, e che nelle more dell'approvazione è necessario anticipare alcune misure urgenti ed indifferibili relative alle modalità normative ed operative per eseguire le esumazioni ed estumulazioni oltre che alla gestione delle concessioni cimiteriali;
- che, infine, l'attuale Regolamento Cimiteriale comunale prevede la possibilità di proroga delle concessioni cimiteriali, ma che tale proroga non è obbligatorio sia concessa;

ORDINA:

- L'attuazione di una campagna di esumazioni ordinarie in tutti i cimiteri comunali con le modalità previste al seguente Allegato Capo A;
- Di procedere al riordino dell'anagrafe e catasto cimiteriali con le modalità previste al seguente Allegato Capo B e in particolare attivando la procedura di subentro dei familiari aventi titolo qualora risulti deceduto il concessionario originario;
- Che in attesa dell'entrata in vigore dell'aggiornamento del Regolamento di polizia mortuaria, attualmente in corso, non verranno più concesse proroghe alle concessioni di colombari, tombe di famiglia e tombini, nonché non vengano concesse concessioni di colombari a chi è già titolare di una concessione, se non alle condizioni previste al seguente Allegato Capo B;

- Che le seguenti disposizioni, infine, hanno prevalenza su quanto disposto dal Regolamento Cimiteriale comunale vigente.

Il Sindaco

DISPOSIZIONI

Capo A - Disposizioni per le esumazioni ordinarie

Premessa

L'esumazione è l'operazione specifica dell'attività cimiteriale consistente nel togliere dalla sepoltura in campo d'inumazione i resti trasformativi del cadavere, ovvero l'operazione è generalmente finalizzata a recuperare i reperti ossei o i resti mortali derivanti dal processo di mineralizzazione (scheletrizzazione) della salma sepolta in terra. Le esumazioni ordinarie si eseguono almeno 10 anni dopo la data di sepoltura di ciascuna salma, come stabilito dal D.P.R. n. 285/90.

Nel più breve tempo possibile, e negli anni successivi entro il 30 settembre di ogni anno, il responsabile del Servizio di custodia cimiteriale cura la redazione dell'elenco delle esumazioni dell'anno successivo.

Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

Il Sindaco dispone ogni anno le esumazioni ordinarie che saranno svolte con periodo dal mese di marzo a quello di ottobre compresi, fatto salvo i mesi di luglio ed agosto; tali operazioni saranno comunicate con pubblica affissione in cui verrà inoltre precisato il trattamento prestabilito dei Resti Mortali e Resti Ossei. L'esumazione ordinaria non è assoggettata alla presenza del responsabile sanitario locale.

L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria dai Campi Comuni, è fissato ogni anno e per ciascun Cimitero comunale con determinazione del Responsabile del servizio di custodia cimiteriale.

Unicamente le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del responsabile sanitario della competente A.S.L. (o vigile sanitario da questi delegato) e del Responsabile del servizio di custodia cimiteriale e svolte in seguito richiesta; queste si distinguono in:

- Richieste dell'Autorità giudiziaria, eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno previo esperimento di idoneo provvedimento autorizzativo;

- Richieste del familiare e/o tutore della salma - eseguibile nei soli mesi di febbraio, marzo e aprile, purchè entro 180 gg. dalla data di sepoltura ovvero trascorsi e compiuti anni sei (72 mesi completati) dalla data di sepoltura della salma -; tale operazione è subordinata a presentazione di richiesta al Sindaco, autorizzata con dichiarazione di "alcun pregiudizio per la pubblica incolumità" da parte del Responsabile sanitario locale. Lo

svolgimento è assoggettato al pagamento di specifica tariffa cimiteriale prevista per tale operazione.

Le ossa che si rinvencono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell'ossario comune.

I famigliari o interessati possono fare domanda di raccogliere tali Reperti Ossei per la loro deposizione in ossarietti, loculi o tombe avute in concessione ovvero per trasferimento in altro Cimitero o anche in altro Comune. In tale caso le ossa devono essere raccolte nelle cassetine di zinco prescritte dall'art. 36 del D.P.R. 285/90.

Il disinteresse da parte dei famigliari alle operazioni di esumazione ordinaria, è da valere come assenso al trattamento prestabilito per i Resti Mortali (reinumazione o avvio alla cremazione).

Art. 1.

1) I Resti Ossei (R.O.) rinvenuti da ogni singola fossa sono raccolti distintamente e distintamente ordinati in idoneo contenitore come segue:

a) per richiesta preventiva, in cassetta di zinco di cui al precedente art. 3, per indirizzo alla collocazione in colombario per feretri o avello celletta ovvero in Tomba di famiglia;

b) in contenitore idoneo (sacchetto in materiale plastico di colore scuro) distinto per ciascun R.O., se da indirizzate all'ossario comune ovvero quando alla data dell'esumazione della salma, presso la direzione cimiteriale, non sono stati rintracciati o non si sono presentati i familiari o persone interessate alla tutela del defunto.

Su ognuno dei due contenitori descritti ai punti a) e b), sarà comunque fissato o riportato in modo idoneo, l'indicazione anagrafica del defunto a cui appartengono i R.O., il luogo e data di esumazione.

2) Le ossa ordinate nel contenitore plastico di cui al precedente punto b) e per le quali non sono state rintracciate o non si siano presentati familiari o persone interessate alla tutela del defunto, saranno ricoverate temporaneamente presso la camera mortuaria o locale a tale scopo adibito presso il Cimitero, fino al 31 Gennaio dell'anno successivo alla data di esumazione e quindi indirizzate per collocazione definitiva nell'Ossario Comune del rispettivo Cimitero di provenienza, o quando non disponibile (oppure quando trattasi di R.O. ritrovati in territorio comunale fuori dai cimiteri) nell'Ossario Comune del Cimitero più vicino.

Art. 2.

1) E' compito del caposquadra responsabile dell'unità di operai effossori (o in sua assenza del vice caposquadra) stabilire, al momento dell'esumazione,

quando “i resti trasformativi del cadavere” sono “Resto Mortale” o “Resto Osseo”.

2) In caso di impedimento temporaneo dei capisquadra potranno essere incaricati operatori cimiteriali abilitati a tali compiti da ordine di servizio interno del Responsabile del servizio di custodia cimiteriale.

3) A tal fine valgono i seguenti criteri, integrati da quanto la pratica e l'esperienza suggeriscono:

3.a) Per Cadavere si intende "il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali"; con lo stesso termine si indica “il corpo in decomposizione e fino alla completa mineralizzazione delle parti molli”;

3.b) Per Resti Mortali si intendono "gli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi allo scadere del turno decennale di rotazione per effetto di mummificazione o saponificazione”;

3. c) Per Resti Ossei si intendono “gli esiti della completa scheletrizzazione di un cadavere”, ivi comprese le protesi saldamente incorporate alle ossa ed anche le ossa che per effetto del processo di mineralizzazione hanno perduto la loro struttura e caratteristica originaria.

Art. 3.

Lo svolgimento delle operazioni di esumazione potrà essere eseguita dopo la perimetrazione della porzione di campo interessato, da farsi anche con nastro segnaletico ma tale da costituire una visibile recinzione continua della zona; all'interno dell'area è ammessa la sola presenza degli addetti cimiteriali alle operazioni, pertanto il caposquadra è responsabile sullo svolgimento corretto delle operazioni.

Non è obbligatoria la presenza dei familiari interessati alle salme in esumazione nell'area di intervento; gli interessati presenti che assisteranno, potranno soffermarsi limitatamente all'esterno della delimitazione dell'area con cura e cautela ad evitare causa di intralci o pericolo per se e per altri.

Art. 4.

L'esecuzione di ogni singola esumazione è subordinata alla stesura di apposito verbale (prestampato e numerato progressivamente in duplice copia) a firma del caposquadra responsabile e dell'eventuale familiare o avente titolo alla tutela della salma quando presenti.

Art. 5.

Se il cadavere esumato non è in condizioni di completa mineralizzazione, è avviato a nuova inumazione in Campo speciale (a ciclo ridotto) previo riordino della salma in contenitore o cassa in materiale biodegradabile in fornitura a tariffa gratuita, per un periodo d'inumazione fissato in:

- a) 5 anni, nel caso in cui, nella reinumazione, non si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorevoli la scheletrizzazione;
- b) 2 anni, nel caso in cui, nella reinumazione, si provveda all'uso di sostanze "biodegradanti", cioè sostanze favorevoli la scheletrizzazione.

Art. 6.

Le sostanze ed i materiali che si rinvencono in occasione di "esumazioni", sono identificati e trattati come segue:

- a) resti lignei di feretro, oggetti vari ed avanzi di indumento, trattasi di rifiuti urbani da avviare per lo smaltimento, previa eventuale riduzione a dimensioni utili, disponendoli in contenitore eventualmente idoneo anche al temporaneo stoccaggio in area cimiteriale, per la successiva termodistruzione ovvero interrimento in area cimiteriale a tal scopo individuata e destinata;
- b) parti metalliche in genere (leghe, ottone, rame, alluminio) e cofani in zinco, trattasi di rifiuti urbani da avviare per lo smaltimento previo trattamento di disinfezione, eventuale stoccaggio in contenitore idoneo anche al trasporto per successiva termodistruzione ovvero trattamento di riciclo;
- c) inerti/materiale lapideo, non a contatto con il feretro, trattasi di rifiuto speciale, da smaltire ai sensi dello specifico regolamento/ordinanza regionale, provinciale o comunale;
- d) inerti/materiale lapideo, a contatto con il feretro, trattasi di rifiuto speciale, da smaltire ai sensi dello specifico regolamento/ordinanza regionale, provinciale o comunale.

Art. 7.

Gli elementi funerari della tomba, realizzati in qualsiasi materiale comprendenti la parte copritomba, gli eventuali arredi funerari quali lanterne votive, vasi portafiori, targhe commemorative, ecc. dovranno essere rimossi a cura dei familiari o aventi tutela del defunto, 30 gg. prima dell'inizio delle operazioni di esumazione nel Campo e Cimitero d'intervento. Nel caso di mancato intervento tali elementi ed arredi saranno rimossi dagli operatori cimiteriali comunque preventivamente, rispetto il periodo di svolgimento dell'esumazione e ridotti in maceria e raccolti per differente categoria di rifiuto per l'indirizzo verso l'idoneo smaltimento.

L'eventuale riuso degli elementi di arredo funerario potranno avvenire per lo stesso defunto nel caso di reinumazione per "inconsunto" ovvero per altro defunto della stessa famiglia già sepolto nei Cimiteri di questo comune.

Gli oggetti di valore ritrovati nella distinta fossa di sepoltura, saranno raccolti in idoneo contenitore e consegnati al familiare con regolare verbale di consegna: saranno comunque obbligatoriamente annotati e descritti sul verbale di esumazione.

Sarà sempre garantito, ove sia possibile, il distacco dell'immagine fotografica dal monumento/stele tombale che verrà allegata al contenitore di ogni rispettivo R.M. raccolto, e assieme ricoverato.

Art. 8.

La regolamentazione individuata è integrabile da quant'altro la pratica e l'esperienza suggerisca nonché dagli ordini interni di servizio del Responsabile del Servizio di custodia cimiteriale.

Capo B
(Omissis)